

**ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, DISCIPLINATA DAL
D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO, E DAGLI ARTICOLI 45 BIS E SEGUENTI DELLA L.R. 11/2004, AI
FINI DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**

TRA

la **REGIONE DEL VENETO** (di seguito anche denominata "Regione"), con sede in Venezia, Cannaregio 99 – 30121 Venezia, codice fiscale 80007580279, partita I.V.A. 02392630279, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, autorizzato alla firma del presente Accordo Quadro con DGR n. 1743 del 30 dicembre 2022

E

l'**UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA** (di seguito anche denominata Iuav), codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, Prof. Benno Albrecht legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 23 gennaio 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2023.

Iuav e Regione vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE:

- la Regione, promuove e coordina programmi e attività di politica territoriale, in particolare di pianificazione paesaggistica secondo i disposti della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. n.42/2004, per i quali diventa determinante l'azione di carattere conoscitivo e di analisi dei contenuti dei processi di assetto e trasformazione del territorio, nelle sue molteplici componenti; per queste attività può prevedere lo svolgimento in collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della pianificazione paesaggistica

anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

- Iuav, in particolare attraverso il cluster di ricerca CULTLAND Paesaggi culturali | Cultural Landscapes, possiede una competenza specifica nel settore del paesaggio quale elemento decisivo per il benessere delle popolazioni e la qualità del territorio, quale importante driver di sviluppo sociale ed economico e quale ambito di indagine scientifica e di azione progettuale a diverse scale, con il contributo di diverse discipline, in stretta relazione alla vita delle popolazioni insediate;
- la Regione ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che dalla data della sua entrata in vigore (1 agosto 2020) sostituisce il PTRC approvato nel 1992; il PTRC approvato è privo della valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", il quale all'art. 135 prevede che l'elaborazione dei piani paesaggistici avvenga congiuntamente tra Ministero e Regioni;
- il PTRC approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020 ha tra gli elaborati costitutivi il "Documento per la valorizzazione del paesaggio" che comprende l'Atlante ricognitivo dei 39 "Paesaggi veneti", già condiviso con il MIC in sede di adozione della Variante PTRC del 2013, con l'indicazione degli obiettivi di qualità paesaggistica; l'Atlante necessita di un lavoro di analisi ed aggiornamento dei contenuti, che deve ritenersi attività fondamentale per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale;
- la Regione intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della pianificazione paesaggistica al fine di approfondire i temi relativi al territorio mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice del Paesaggio;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse comune della Regione e di Iuav definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- Regione e Iuav intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla conoscenza, allo studio e alla documentazione del paesaggio veneto e alla sua tutela e

- valorizzazione, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e della L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, artt. 45 bis e ss.;
- Regione e Iuav possiedono le conoscenze tecnico-scientifiche e le competenze per una collaborazione che comporti lo sviluppo armonico e coordinato delle basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili per la pianificazione territoriale e per le possibili applicazioni riguardanti il paesaggio, anche con riferimento ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2020;
 - le Parti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso il presente Accordo Quadro, rinviando a specifici Accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta, la regolazione delle singole attività e l'individuazione degli strumenti e risorse necessari.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – finalità

1. Le Parti riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere studi ed analisi sul tema della pianificazione paesaggistica, nell'ambito delle attività previste dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

Articolo 2 – oggetto

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività:
- contributo all'aggiornamento degli elaborati del PTRC con contenuto paesaggistico e produzione di studi e analisi, nell'ambito delle attività previste dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale;
 - supporto all'attività del Comitato Tecnico per il Paesaggio, attraverso relazioni e contributi disciplinari specifici;
 - organizzazione di conferenze e seminari;
 - altre attività concordate congiuntamente.

Articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Accordo Quadro.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifici Accordi attuativi nei quali va fatto esplicito riferimento al presente Accordo Quadro e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Gli Accordi attuativi regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Accordo Quadro.

3. Gli Accordi attuativi regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti. Il presente Accordo Quadro non comporta in ogni caso oneri economici diretti per la Regione né per Iuav.

Articolo 4 – soggetti responsabili

1. La Regione individua quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo Quadro il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo Quadro la prof.ssa Viviana Ferrario.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo Quadro e l'elaborazione scientifica degli Accordi di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Accordo Quadro, che comunicheranno agli organi delle Parti.

Articolo 5 – riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo Quadro, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

2. Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

Articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire o che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

Articolo 8 – durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo Quadro.

Articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Accordo Quadro verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
2. L'Accordo Quadro è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta sarà assolta da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999.

Articolo 12 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Il Presidente

Dott. Luca Zaia

Per l'**Università Iuav di Venezia**

Il Rettore

Prof. Benno Albrecht